

Leopoldo Elia
Appunti per una revisione «sostanziale»
del Concordato

Mi sembra ancora accettabile la premessa implicita che ha motivato il disegno di questo fascicolo: e cioè la positività, a tutt'oggi, di una revisione seria (e cioè sostanziale) del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede. Anzi, per una vicenda singolare e imprevedibile, mentre l'approvazione e l'applicazione della legge sul divorzio, che era sopravvenuta al voto parlamentare del 5 ottobre 1967, non contribuiva certamente a creare l'atmosfera più favorevole al negoziato tra il governo italiano e la S. Sede, oggi l'imminenza della effettuazione del referendum abrogativo nei confronti della legge Fortuna può indurre le due parti a considerare con spirito ancora più aperto la soluzione revisionista. In realtà ognuno comprende come l'effettuazione del referendum, quale che sia il suo esito, renderebbe estremamente ardua l'aggregazione di un largo o di un sufficientemente ampio consenso parlamentare su un progetto di revisione: perciò o si fa la revisione a breve o a brevissimo termine o si rischia di non farla più.

Mi rendo conto come questa considerazione, per quanto grave, non sia di per sé convincente nei confronti di chi contesta nel merito la positività del revisionismo: ché, anzi, potrebbe dire qualcuno, benedetto almeno per questo il referendum, se seppellisse per sempre ogni velleità di revisione!

Ma esistono buoni motivi nel merito per pensarla diversamente. Né attribuirei importanza decisiva al *nomen juris* del nuovo atto: certo preferirei che al vecchio strumento concordatario si sostituissero pattuizioni di diversa struttura pur se coperte dalla garanzia dell'articolo 7 della Costituzione: sarebbe così più facile distinguere tra un documento dedicato a sancire la libertà della Chiesa, con le ulteriori implicazioni, da altre intese su singole *res mixtae*. Ma confesso che più mi interessa la sostanza, e cioè che

tatune clausole del concordato, giudicate per comune valutazione non in armonia con l'evoluzione dei tempi e lo sviluppo della vita democratica, siano comunque eliminate o profondamente corrette. Ciò significa, certo, andare al di là delle conclusioni, segrete ma non tanto, raggiunte a suo tempo dalla Commissione Gonella: e giungere appunto ad un nuovo testo, o meglio ancora a più testi, che sanciscano la transizione dal presente e tradizionale regime di privilegio ecclesiastico a un sostanziale regime di libertà, sia pure qualificato dalla situazione storica della Chiesa in Italia. Naturalmente dovrebbero cadere in questo caso anche i residui giurisdizionalistici ancora contenuti nel Concordato (giuramento dei vescovi, ecc.) così per dare una più rigorosa attuazione al principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa proclamato dal 1° comma dell'articolo 7.

Uno dei motivi principali che consigliano un simile atteggiamento è certo ispirato a un criterio di prudenza politica: questa Repubblica è vissuta e sopravvissuta — in un ciclo che tocca ormai i 28 anni — avendo come componente certa e cospicua, anche se non esclusiva, della sua base consensuale l'adesione della larghissima maggioranza del clero italiano e dell'elettorato cattolico. Lasciamo stare il prezzo iniziale di questo consenso (l'articolo 7) che parve altissimo a taluno, ad altri — De Gasperi e Togliatti, ma anche Ruini, Orlando e Sforza, per citare solo i protagonisti usciti di scena — assai meno oneroso. Anche se allora certe pressioni potettero avere apparenza di un ricatto, resta vero che fece premio un'intesa bilaterale implicita tra maggioranza dell'Assemblea costituente e autorità ecclesiastiche, secondo cui al voto dell'articolo 7 (garanzia della continuità del regime lateranense) avrebbe corrisposto un serio affidamento per il consolidarsi delle istituzioni repubblicane.

Se anche fosse vero (e lo è solo in parte) che le nostre istituzioni si sono malgrado tutto irrobustite, bisogna ammettere che sarebbe politicamente poco saggio mettere a repentaglio una parte non piccola di quel consenso eliminando in modo unilaterale, sia pure in prospettiva, il Concordato del '29 o lasciandolo andare in rovina nei prossimi anni. Del resto un simile modo di comportarsi provocherebbe reazioni negative in gruppi non minoritari di vescovi e sacerdoti italiani, i quali potrebbero ravvisarvi una mancanza di feale adempimento alla intesa tacita sull'articolo 7 di cui si è detto: finché la Repubblica italiana — penserebbe più d'uno — si sentì debole non guardò troppo

per il sottile e si addossò articolo 7 e Concordato, appena credette d'essere più forte scordò l'impegno.

Ma il lasciar deperire il concordato, cioè lasciarlo senza revisione, sarebbe pure molto pericoloso per la «pace religiosa» in Italia. Basta immaginare gli anni venturi: ad ogni mutamento della composizione della Corte costituzionale verrebbe fatto di chiedersi: quale parte della normativa di derivazione concordataria è minacciata? E la Corte degli anni ottanta riterrà ancora che questo o quell'istituto non contrasti con i principi supremi della Costituzione? o riterrà finalmente il contrario?

Ognuno capisce che questa sospensione continua, questa ininterrotta serie di scontri di retroguardia, oltreché assai nociva alla certezza del diritto, finirebbe per avvelenare i rapporti tra Stato e Chiesa, tra istituzioni repubblicane e forti gruppi di vescovi e sacerdoti.

E' dunque molto pericoloso lasciare che il Concordato resti in piedi così malandato e minacciato com'è: dal momento che la maggioranza dei vescovi italiani ritiene utili forme giuridiche di garanzia, che non si esauriscano nel diritto interno dello Stato italiano, bisogna tentare, e seriamente, la via della revisione.

D'altro canto è d'accordo con i vescovi la larga maggioranza del Parlamento italiano (espressioni nel 1967 e anche nel 1971, cioè dopo l'entrata in vigore della legge sul divorzio): perché non dare attuazione a quelle mozioni con un'iniziativa del Governo italiano che prospetti all'altra parte contraente, oltre l'opportunità della revisione, le linee fondamentali della revisione stessa secondo i desiderata dello Stato italiano?

Certo non si potrà attendere la terza mozione per iniziare la trattativa con una ferma volontà politica di concluderla, né può il Governo italiano liberarsi dalle sue responsabilità adducendo a discolora ondeggiamenti e ripiegamenti in senso restauratore, che pur si sono avvertiti in taluni ambienti ecclesiastici dopo la stagione del Vaticano II.

La prova si deve fare e nel merito, senza star fermi in attesa che altri compia il primo passo. In realtà la situazione, malgrado il divorzio, si presenta ancora nei termini politici fondamentali delineati dalla mozione del 5 ottobre 1967: certamente sia nel mondo cattolico che nel mondo laico sono cresciute le insofferenze e le impazienze per il Concordato, spesso generose, quasi mai consapevoli dei pericoli che minacciano l'assetto democratico in Italia. Non vogliamo richiamare ad ogni pie' sospinto la vicenda

cilena: ma è più saggio accorgersi prima del carattere avventatamente eversivo di certe fughe in avanti.

Comunque anche le reazioni di rigetto contro quelle ultime propaggini del sistema costantiniano che sono i Concordati (nei paesi nei quali nessuno minaccia la Chiesa) dovrebbero contribuire a convincere l'Episcopato italiano e la Santa Sede che è venuto il momento di corrispondere il più ampiamente possibile alle indicazioni del Concilio ed ai segni dei tempi. Per questo non sono pessimista circa le prospettive di un negoziato vero che entri al momento giusto nella fase decisiva: al momento giusto, che è ora o nelle prossime settimane.

Anche i punti più controversi, come quello del matrimonio, non debbono essere drammatizzati *ultra modum*. Intanto distinguiamo bene due piani di discorso che vanno sempre tenuti nettamente differenziati: altro è il tentativo di modificare la legge sul divorzio per migliorarla (con l'eventuale conseguenza di far decadere la richiesta di referendum), affare tutto italiano ed interno (e a breve giocata, perché quella legge può sempre essere riveduta dalla maggioranza parlamentare), altro è il discorso che implica intesa con l'altra parte, è fatto a lungo termine, e domanda consensi più ampi, sul piano politico, della semplice maggioranza parlamentare. La circostanza che la soluzione contemporanea dei due problemi possa poi agevolare il superamento delle difficoltà che si frappongono per ciascuno di essi è un dato che non elimina l'intrinseca diversità dei due problemi e dei due discorsi. Così è chiaro che chi vuol risolvere la questione dell'art. 34 del Concordato avendo di mira non il domani o il dopodomani soltanto, ma il futuro, deve costruire una disciplina a maglie larghe che non connetta indissolubilmente l'indissolubilità degli effetti civili all'atto di celebrazione del matrimonio canonico, concordatario nella fattispecie. Anzi chi volesse dare alla disciplina sul matrimonio, contenuta in una nuova pattuizione, un massimo di durata nel tempo dovrebbe anche escludere l'efficacia civile delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, ai quali, per mille motivi essenzialmente religiosi, sarebbe giusto che i cattolici ricorressero solo per ragioni di coscienza.

Ma se mancasse la disponibilità necessaria per distaccarsi da istituti alquanto anacronistici, ci si orienti verso la soluzione compromissoria che emerge dalle sentenze della Corte costituzionale italiana: un *package deal* che giustappone giurisdizione ecclesiastica con effetti civili da un lato

e possibilità di divorzio anche per il matrimonio concordatario dall'altro.

Stabilire in sede concordataria soluzioni di tipo portoghese a doppio regime mi sembrerebbe, oltre tutto, un doppio errore: perché si reagirebbe in modo quanto meno opinabile ai pronunciati della Corte italiana su una materia anch'essa opinabile, e ancora perché si metterebbero in pericolo le nuove intese con una mina destinata presto o un po' meno presto a scoppiare. Il massimo di doppio regime di derivazione concordataria che può tollerare il sistema è, in questa fase storica, quello lasciato in vita dalla Corte con gli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche.

Ma, si potrebbe dire: che interesse ha la chiesa a conservare, a queste ridotte condizioni, un matrimonio canonico con effetti civili? Un interesse modesto in effetti ma non disprezzabile: le preoccupazioni religiose di fondo della Santa Sede non sarebbero meglio tutelate da una sostanziale conservazione dell'articolo 34, dato che il sistema in esso previsto è soggetto ad un inevitabile — e in gran parte già consumato — deterioramento, e non solo a livello di giurisprudenza costituzionale. Nessuno, d'altra parte, può oggi nutrire le stesse speranze che animarono Pio XI sull'efficacia moralizzatrice dell'articolo 34. La famiglia italiana e le sue fortune dipendono dal mantenimento (e dal recupero) di abiti etici, di fedi religiose, di tensioni spirituali con le quali i «modelli» del Concordato o del Codice civile hanno sempre meno a che fare.

Dunque l'articolo 34 potrebbe subire due ridimensionamenti. Uno massimo, auspicabile per chi vuole patti meno soggetti alle intemperie: non incompatibilità o indifferenza alla cessazione degli effetti in sede civile e fine della giurisdizione ecclesiastica civilmente efficace, restando in questo caso alla Chiesa la facoltà particolare in confronto ai culti ammessi, di celebrare con effetti civili, prescindendo, entro certi limiti, dalle condizioni e dai requisiti prescritti dal nostro codice; o un ridimensionamento che consiste nel pacchetto risultante dalle sentenze della Corte costituzionale, in questo caso sarebbe evidente la posizione di privilegio mantenuta dalla Chiesa (assolutamente *contra Constitutionem*, malgrado gli effetti della Corte, secondo alcuni giuristi).

Come si vede, riconosco ancora una positività nella celebrazione del matrimonio con effetti civili: perché, tra l'altro, non riesco a vedere per quale motivo si dovrebbero trovare soluzioni più «laiche» in Italia che non in molti Paesi

anglosassoni, se non per reazione agli accordi del '29. Pio XI; torniamo a ripetere, riteneva che sulla disciplina dell'articolo 34 più che mai convenissero le alte finalità della Chiesa e quelle dello Stato italiano. Oggi, se il tempo ha mutato le prospettive indicando modi diversi di sostegno dell'etica familiare, non è il caso di precipitarsi in senso tanto opposto da rendere obbligatoria per tutti i coniugi la celebrazione in municipio. Poi, ognuno faccia ciò che vuole; ma questa modesta opzione da affidare al sentimento religioso o areligioso degli sposi ci sembra bene in armonia con il pluralismo della nostra Costituzione.

In conclusione, le difficoltà, come mostra l'esempio dell'articolo 34, non mancano certo: ma esse non sono insuperabili per chi si disponga a costruire nuovi equilibri, con la giusta ambizione di condurre una guerra illustre contro il tempo.

«Humanitas», nn. 1-2, 1974

